

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO

PARTE PRIMA

INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TENDE, BACHECHE.

*Adottato con deliberazione del C.C. n° 803 del 28/7/1986
Controllato senza rilievi dal C.R.C. in data 15/10/1986 prot. n° 11919
Pubblicato sull'Albo Pretorio dal 17/10/1986 al 31/10/1986
Modificato con delibera del C.C. n° 745 del 29/6/1987
Controllato senza rilievi dal C.R.C. in data 7/8/1987 prot. n° 10050
Pubblicato sull'Albo Pretorio dal 10/8/1987 al 25/8/1987
Modificato con delibera del C.C. n° 333 del 11/3/1988
Controllato senza rilievi dal C.R.C. in data 27/4/1988 prot. n° 5824
Pubblicato sull'Albo Pretorio dal 30/4/1988 al 13/5/1988
Modificato con delibera del C.C. n° 1696 del 27/9/1988
Controllato senza rilievi dal C.R.C. in data 14/11/1988 prot. n° 15980
Pubblicato sull'Albo Pretorio dal 18/11/1988 al 2/12/1988
Modificato con delibera del C.C. n° 1071 del 13/10/1989
Divenuto esecutivo in data 20/11/1989 per decorrenza dei termini.*

INDICE

TITOLO I : APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

[Art. 1 Applicazione del Regolamento](#)

TITOLO II : INSEGNE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TENDE, BACHECHE

[Art. 2 Insegne d'esercizio](#)

[Art. 3 Insegne pubblicitarie](#)

[Art. 4 Pubblicità ordinaria](#)

[Art. 5 Tende](#)

[Art. 6 Bacheche](#)

[Art. 7 Requisiti generali delle insegne di esercizio e pubblicitarie, pubblicità ordinaria e bacheche](#)

[Art. 8 Requisiti generali delle tende](#)

[Art. 9 Classificazione delle insegne](#)

[Art. 10 Classificazione della pubblicità ordinaria](#)

[Art. 11 Classificazione delle bacheche](#)

[Art. 12 Ubicazione e caratteristica delle tende](#)

[Art. 13 Ubicazione delle insegne d'esercizio e pubblicitarie](#)

[Art. 14 Ubicazione delle bacheche](#)

[Art. 15 Caratteristiche delle insegne d'esercizio](#)

[Art. 16 Caratteristiche delle insegne pubblicitarie](#)

[Art. 17 Caratteristica delle bacheche](#)

[Art. 18 Ubicazione e caratteristica della pubblicità ordinaria](#)

TITOLO III : PROCEDURE

[Art. 19 Richiesta di autorizzazione e modalità](#)

[Art. 20 Rilascio o diniego dell'autorizzazione](#)

[Art. 21 Interventi di modifica e sostituzione](#)

[Art. 22 Buona conservazione](#)

[Art. 23 Condizioni dell'autorizzazione](#)

[Art. 24 Rimessa in ripristino](#)

[Art. 25 Decadenza dell'autorizzazione](#)

[Art. 26 Revoca dell'autorizzazione](#)

[Art. 27 Rimozione di installazioni abusive](#)

[Art. 28 Sanzioni](#)

TITOLO IV : PUBBLICITA' TEMPORANEA CON STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI,

CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

Art. 29 Striscioni, pannelli e castelli pubblicitari, temporanei

TITOLO V : SOLUZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE

Art. 30 Soluzioni diverse

Art. 31 Norma transitoria

TITOLO IV : ISTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ARREDO URBANO

Art. 32 Istituzione della Sottocommissione per l'Arredo Urbano

TITOLO I

Applicazione del regolamento

Art. 1

Applicazione del Regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale del comune di Rimini, con l'eccezione di cui al comma seguente, e disciplinano la installazione, la sostituzione e la modifica di:

- Insegne d'esercizio;
- Insegne pubblicitarie;
- Pubblicità ordinaria;
- Tende;
- Bacheche;
- Striscioni, pannelli e castelli pubblicitari, temporanei.

Per le strade di proprietà di altri Enti (Stato, Provincia) il titolo per l'installazione degli arredi sopra indicati è da richiedere all'Ente proprietario stesso.

Sono fatte salve norme e prescrizioni particolari, dettate da strumenti urbanistici preventivi (P.P., P.I.P., ecc.).

Le zone definite omogenee "A1" e "A4" sono quelle individuate nella cartografia e normativa del vigente Piano Regolatore Generale.

TITOLO II

Insegne d'esercizio, insegne pubblicitarie, pubblicità ordinaria, tende, bacheche

Art. 2

Insegne d'esercizio

A) Per **insegne d'esercizio** si intendono le scritte, i simboli e similari, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede dell'esercizio e/o area di proprietà relativa, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

B) Le insegne d'esercizio definibili "**Targhe**", semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm. 50 (cinquanta) per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività, poste in edifici condominiali e similari possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco. L'installazione di dette targhe deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

Art. 3

Insegne pubblicitarie

Per **insegne pubblicitarie** si intendono le scritte, i simboli e similari, con le caratteristiche di cui all'Art. 2, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio.

Art. 4
Pubblicità ordinaria

Per **pubblicità ordinaria** si intendono tutti gli altri mezzi pubblicitari visivi quali: cartelli, fregi, targhe, standardi, tele, tende, ombrelloni, globi, "displays" elettronici, oggetti vari, ecc.

Art. 5
Tende

Per **tende** si intendono i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

Art. 6
Bacheche

Per **bacheche**, vetrinette, teche e similari, si intendono manufatti fissati a parete o isolati, atti a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

Art. 7
Requisiti generali delle insegne di esercizio e pubblicitarie, pubblicità ordinaria e bacheche

La collocazione di insegne, pubblicità ordinaria e bacheche deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante. La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità e ai criteri suddetti.

L'eventuale sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta e riflessa, purché le sorgenti non siano abbaglianti; gli impianti elettrici eseguiti conformemente alla normativa generale in materia, in particolare alle norme C.E.I. vigenti nonché al D.P.R. n° 547/55 e al D.P.R. n° 1062/68.

Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n° 393/59 e successive modifiche e integrazioni (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e relativo regolamento di esecuzione, nonché al D.P.R. 756/80, relativo alle sorgenti luminose visibili dalla ferrovia.

I pali di sostegno delle insegne e della pubblicità in genere devono, in ogni caso, mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto al traffico veicolare (carreggiata).

Le insegne, la pubblicità ordinaria e le bacheche comunque accessibili da suolo pubblico o aperto al pubblico, devono essere alimentate tramite trasformatore di isolamento.

Le insegne a carattere stagionale non possono essere in alcun caso coperte od avvolte con qualsiasi materiale. Nei periodi di inattività temporanea dell'esercizio, devono essere lasciate scoperte od essere rimosse ed installate previa semplice comunicazione al competente Ufficio comunale .

Art. 8
Requisiti generali delle tende

Le tende devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono collegate.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e curabilità, in particolare:

- a) la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui è sottoposta;
- b) le parti di struttura aggettanti sulla carreggiata stradale, indipendentemente dall'altezza di montaggio, devono essere detraibili e garantire sempre e comunque il traffico veicolare di mezzi ordinari e di soccorso;
- c) le strutture di sostegno, orizzontali e verticali, collegate al fabbricato o al suolo, devono essere facilmente rimovibili (ad es. con bulloni o innesto a baionetta);

- d) eventuali impianti elettrici, nel rispetto delle norme C.E.I., devono essere realizzati con linee interrato;
- e) la copertura deve essere realizzata in tessuto o materiale simile, non rigido;
- f) le tende non devono ostacolare la visibilità di segnali stradali, semafori e altre indicazioni di pubblica utilità, non devono costituire "barriere architettoniche";
- g) nelle zone omogenee "A1" e "A4" le tende non devono creare alterazione al prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico-decorativo;
- h) nello stesso edificio tutte le tende devono rispondere a criteri di unitarietà; il progetto relativo deve essere presentato da almeno la metà degli esercizi presenti.

Art. 9
Classificazione delle insegne

Le insegne di esercizio e pubblicitarie, luminose e non luminose, si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) a bandiera, con o senza palo di sostegno;
- b) a parete;
- c) su tetto, su pensilina o su parti aggettanti.

Art. 10
Classificazione della pubblicità ordinaria

La pubblicità ordinaria di cui all'Art.4 può essere luminosa e non, a parete o isolata. Se isolata può essere monofacciale, bifacciale, polifacciale.

Art. 11
Classificazione delle bacheche

Le bacheche, le vetrinette, le teche e similari, illuminate e non, si classificano secondo la loro collocazione fissa in:

- a) a parete
- b) isolate.

Art. 12
Ubicazione e caratteristica delle tende

A) Tende a sbalzo:

le tende e protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) presenza di marciapiede o di tratto stradale non interessato dal flusso veicolare (isole pedonali e simili); nei periodi di ripresa del flusso veicolare le tende a sbalzo devono essere retratte;
- 2) ingombro massimo inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) rispetto alla dimensione del marciapiede; per tratti di strada senza marciapiede, ma non interessati dai veicoli, sporgenza massima di cm. 140 (centoquaranta);
- 3) ogni elemento della tenda, di altezza non inferiore a mt. 2,10 (due virgola dieci) dal piano di calpestio.

B) Tende appoggiate:

le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici dotate di montanti di appoggio, sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) le strutture di appoggio siano installate su suolo privato o privato di uso pubblico ad almeno cm. 50 (cinquanta) dal limite dello spazio pubblico soggetto a traffico veicolare (carreggiata), a distanza superiore a mt. 3,50 (tre virgola cinquanta) dal muro esterno dell'esercizio;
- 2) gli elementi orizzontali siano ad altezza non inferiore a mt. 2,10 (due virgola dieci) dal piano di calpestio.

Sono altresì ammesse soluzioni alternative di tipologia preventivamente indicata dal competente Ufficio comunale.

C) Tende su spazi privati:

Le tende su spazi privati di pertinenza di esercizi pubblici, che si affacciano su strade e/o percorsi pubblici, montate a sbalzo od appoggiate, sono autorizzabili secondo le prescrizioni della precedenti lettere A) e B).

D) Le tende montate a sbalzo od appoggiate su spazi privati in edifici condominiali o similari (con più unità immobiliari), possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco, corredata da una fotografia a colori dell'edificio interessato, purchè rispondenti alle prescrizioni dell'Art. 8, con particolare riferimento al punto h) dello stesso articolo.

Art. 13

Ubicazione delle insegne di esercizio e pubblicitarie

Le insegne possono essere installate in corrispondenza dell'esercizio o in luogo diverso se insegne pubblicitarie.

Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente su suolo privato. Possono aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico. Gli eventuali supporti verticali sono ammessi anche su spazi privati di uso pubblico purchè non ostacolino il flusso di traffico pedonale e/o veicolare.

Le insegne pubblicitarie devono essere installate esclusivamente su suolo privato e possono aggettare su spazi privati di uso pubblico. Altrove la collocazione è possibile solo su supporti di tipologia e ubicazione preventivamente indicate dal competente Ufficio comunale tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche della zona e della compatibilità della presenza dei mezzi pubblicitari di cui sopra con la segnaletica stradale e la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 14

Ubicazione delle bacheche

Le bacheche possono essere installate solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico. Nella zona omogenea "A1" non sono ammesse, fatta eccezione per quelle predisposte dal Comune stesso e quelle di tipologia e ubicazione preventivamente indicate dal competente Ufficio comunale.

Art. 15

Caratteristiche delle insegne

Nelle zone omogenee "A1" e "A4" (parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che sono considerate per tali caratteristiche parti integranti di esse) sono ammesse solo insegne di esercizio.

Le insegne di esercizio contenute nell'imbotte della vetrina possono tuttavia riportare marchi e/o logotipi dei prodotti commercializzati nell'esercizio stesso; fuori dall'imbotte è ammissibile un solo marchio e/o logotipo.

Nelle zone omogenee "A1" e "A4" di norma non sono ammesse le insegne a bandiera, fatta eccezione per quelle relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, le cui dimensioni saranno indicate dall'Ufficio comunale competente, nonché per quelle di attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di mt. 2,50 (due virgola cinquanta).

In dette zone omogenee "A1" e "A4" le insegne frontali devono essere contenute nei limiti dell'arredo della vetrina. Per vetrina si intende lo spazio che è compreso fra gli stipiti esterni e l'architravatura delimitanti la luce dell'esercizio; nei casi in cui l'insegna frontale d'esercizio non possa essere contenuta nell'imbotte della vetrina, fermi restanti i requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, può essere installata fuori del vano vetrina stesso purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. L'insegna può avere una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm. 15 (quindici).

Nelle restanti parti del territorio comunale le insegne d'esercizio possono essere dei seguenti tipi:

a) Frontali

se interessano strade con marciapiede pubblico o di uso pubblico, o con spazi laterali non interessati da flusso di traffico veicolare, possono avere una sporgenza massima dal filo della parete esterna di cm. 30 (trenta) mantenendo comunque un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto più sporgente del manufatto e il termine esterno del marciapiede stesso, devono avere una altezza di montaggio tale che la distanza fra il marciapiede e il filo inferiore dell'insegna sia superiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta); se interessano strade senza marciapiede, devono avere almeno mt. 4,60 (quattro virgola sessanta) di distanza fra carreggiata ed il filo inferiore dell'insegna stessa.

Altezze inferiori di montaggio sono ammesse per le insegne che non sporgono dal filo esterno del muro.

b) A bandiera

fatti salvi i requisiti di cui all'Art. 7, la sporgenza di tali insegne di esercizio non deve superare cm. 150 (centocinquanta) di aggetto su spazi pubblici.

Qualora l'insegna a bandiera aggetti su spazi pubblici o di uso pubblico dotati di marciapiede, il manufatto deve mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto più sporgente e il termine esterno del marciapiede stesso misurato in proiezione verticale e l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta);

in assenza di marciapiede l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt.4,60 (quattro virgola sessanta).

Per i casi suddetti la parte superiore delle insegne a bandiera non deve eccedere la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio interessato.

c) Su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti

le insegne su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti devono essere composte di lettere singole non a cassonetto.

Nella zona omogenea "A1" non sono ammesse le insegne d'esercizio sui tetti.

Le insegne d'esercizio installate sopra pensilina non possono avere una altezza superiore a cm. 80 (ottanta).

Se applicate sotto pensilina o parti strutturali aggettanti non devono avere altezza di montaggio inferiore mt. 2,50 (due virgola cinquanta).

Le insegne non possono eccedere il filo esterno della pensilina, salvo i casi di montaggio sul fronte della pensilina stessa, per spessori di cm. 15 a lettere singole non a cassonetto in zona "A1", di cm. 30 nelle restanti zone.

E' vietata l'installazione di insegne sui balconi e sulle ringhiere dei terrazzi.

Art. 16

Caratteristiche delle insegne pubblicitarie

Le insegne pubblicitarie, da collocarsi ove indicato dall'Art. 13, devono rispondere a criteri progettuali di unitarietà, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Artt. 7 e 13.

Art. 17

Caratteristiche delle bacheche

Le bacheche devono essere di disegno essenziale. Possono avere chiusure frontali quali ante trasparenti e simili.

Lo spessore di tali manufatti non può superare in ogni caso i cm. 20 (venti).

Art. 18

Ubicazione e caratteristiche della pubblicità ordinaria

La pubblicità ordinaria non è ammessa nella zona omogenea "A1" (Centro Storico). Nelle restanti parti di territorio comunale definite "Centri Abitati" la installazione della pubblicità ordinaria deve rispondere ai requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento. Lungo le strade fuori dai centri abitati, fermo restando quanto previsto dal T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e relativo Regolamento di esecuzione, l'ubicazione della pubblicità ordinaria deve rispettare le seguenti caratteristiche:

a) distanza dalla carreggiata stradale: mt. 3 (tre);

b) altezza, dalla quota del ciglio della strada, della base del cartello: mt. 1,20 (uno virgola venti);

- c) distanza da altri cartelli pubblicitari: mt. 100 (cento);
d) distanza dai segnali stradali o semaforici: di almeno mt. 200 (duecento) prima e mt. 100 (cento) dopo;
e) superficie massima: mq. 6 (sei).
E' prevista altresì la pubblicità ordinaria in luoghi quali: impianti sportivi, cantieri edili, distributori di carburante, aree esterne fieristiche, luoghi similari. In detti casi l'esposizione dei mezzi pubblicitari può essere temporanea e perciò autorizzata con le modalità di cui all'Art. 29.

TITOLO III Procedure

Art. 19

Richiesta di autorizzazione Modalità

Chiunque intenda installare insegne, pubblicità ordinaria, tende bacheche, con esclusione di quanto previsto agli Artt. 1 secondo comma, 2 lettera B), 12 lettera D) e 29, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco, con domanda in bollo contenente le caratteristiche principali dell'opera corredata di:

- 1) planimetria in scala adeguata de luogo ove si intende collocare l'opera, nonché di un congruo intorno dello stesso;
- 2) progetto quotato in scala 1:20, o comunque tale da individuare tutti gli elementi essenziali dell'opera e della collocazione della stessa, compreso il disegno dei supporti ed i colori che si intendono adottare, eventuali impianti elettrici (nel rispetto delle norme C.E.I.) con le caratteristiche di illuminazione;
- 3) documentazione fotografica, costituita da almeno 2 (due) foto a colori formato minimo 10x15 cm., che individui il contesto ambientale nel quale l'opera andrà ad inserirsi;
- 4) stralcio del Piano Regolatore Generale (1:5000). Per opere in zona "A1" stralcio del Piano relativo ad intervento sugli edifici (1:1000);
- 5) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, per le opere che si riferiscono ad edifici o siti vincolati ai sensi della Legge 1089/39 o delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;
- 6) idoneo titolo rilasciato dagli Enti interessati, relativamente alle installazioni in luoghi di loro competenza (FF.SS., Demanio, ecc.).

La domanda e n° 4 (quattro) copie degli elaborati di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo devono essere firmate dal richiedente; è facoltà del competente Ufficio comunale richiedere l'ulteriore firma di tecnici regolarmente iscritti negli Albi professionali, sugli elaborati relativi ad opere di particolare rilevanza. La realizzazione delle opere deve avvenire secondo gli obblighi e le norme di legge.

Art. 20

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

La determinazione positiva o negativa viene notificata al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui all'Art. 30.

I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente Ufficio inviti i richiedenti, a mezzo comunicazione scritta o notifica diretta, a produrre ulteriore documentazione.

Contro le determinazioni negative l'interessato può presentare ricorso in carta legale al Sindaco, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esito negativo stesso. Trascorso il termine perentorio di giorni 15 (quindici), il ricorso non viene esaminato.

Per i termini di cui al comma precedente, fa fede la data del timbro postale. L'amministrazione deve dare risposta nel termine di 20 (giorni).

Art. 21

Interventi di modifica e sostituzione

Per ogni operazione di sostituzione o modifica che si intenda apportare ad insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche esistenti, escluse le semplici operazioni di manutenzione o i cambi di dicitura senza

modifica delle dimensioni del mezzo di cui sarà data comunicazione al Sindaco, valgono le prescrizioni e procedure di cui agli Artt. 19 e 20 .

Art. 22
Buona conservazione

Le insegne, tutti gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche, devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di funzionalità.

Qualora non si verifichi questa condizione, il Sindaco ne intima la sistemazione e in difetto la rimozione.

In caso di inottemperanza, insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche vengono rimossi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare.

Art. 23
Condizioni dell'autorizzazione

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati municipali.

I titolari dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa, sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente.

Art. 24
Rimessa in pristino

In caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'insegna, del mezzo pubblicitario, della tenda, o della bacheca.

In caso di inottemperanza provvede l'Autorità Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 25
Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di insegne, pubblicità ordinaria, tende e bacheche decade qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione stessa.

Art. 26
Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad indennità compensi di sorta.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 27
Rimozione di installazioni abusive

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche, installati abusivamente devono essere rimossi a cura dell'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione a rimuovere. Trascorso tale termine si provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Gli arredi di cui sopra abusivamente installati su suolo pubblico, sono rimossi, immediatamente e senza obbligo di preavviso, da parte dell'Ente Pubblico proprietario del suolo a mezzo di sue maestranze o ditte private, addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato, oppure direttamente negli stessi termini temporali dall'interessato.

Il materiale rimosso può essere con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e della imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 28 **Sanzioni**

Al presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dall'Art.106 e seguenti e successive modificazioni ed integrazioni della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 383/34, nei confronti del proprietario o del titolare dell'esercizio o attività, della ditta installatrice e del soggetto che acconsente la installazione.

TITOLO IV **Collocazione temporanea di striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili**

Art. 29 **Striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili, temporanei**

Per striscioni trasversali alle vie, pannelli castelli pubblicitari e simili, si intendono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo. Detti mezzi pubblicitari temporanei devono rispondere ai requisiti di cui all'Art. 7 del presente Regolamento. In particolare gli striscioni trasversali alle vie devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 4,60 (quattro virgola sessanta) dal piano stradale, misurata sulla mezzera dello stesso. Devono riportare il messaggio pubblicitario su ambo le facce.

La collocazione temporanea dei mezzi di cui al presente articolo è effettuata in via prioritaria dal Comune, il quale può altresì autorizzare alla collocazione terzi per manifestazioni patrocinate dal Comune o dagli altri Enti Pubblici territoriali. Sono autorizzabili: partiti e associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, italiane e dei paesi della C.E.E.; associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, ENAL, ENIT; spettacoli viaggianti e di beneficenza; festeggiamenti patriottici e religiosi. Le collocazioni oggetto del presente articolo possono farsi esclusivamente nei punti del territorio indicati dall'Ufficio comunale competente.

I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere installati antecedentemente a 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio e devono essere rimossi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della manifestazione o iniziativa e comunque non possono essere esposti per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni.

La domanda tendente ad ottenere preventiva autorizzazione alla installazione temporanea, in carta legale, rivolta al Sindaco e indirizzata a: "Assessorato Urbanistica – Ufficio Arredo Urbano", deve contenere, in allegato, elaborato grafico e/o fotografico, in n° 3 copie, in cui si evidenzino il mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, i colori, le caratteristiche principali del manufatto. Il richiedente deve dichiararvi l'assunzione di propria responsabilità per ogni danno a cose e a terzi derivante dalle collocazioni effettuate.

La determinazione positiva o negativa, sulla base del parere formulato dal competente Ufficio comunale, viene notificata al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a mezzo di comunicazione scritta, o notifica diretta, a produrre ulteriore documentazione.

Contro le determinazioni negative, l'interessato può presentare ricorso al Sindaco entro 7 (sette) giorni dalla notifica della determinazione negativa stessa. Il Sindaco entro i 10 (dieci) giorni successivi alla presentazione del ricorso dovrà notificare la decisione.

I mezzi pubblicitari temporanei abusivamente installati sono rimossi immediatamente da parte dell'Ente Pubblico (Comune, Aziende Municipalizzate ecc.) senza obbligo di preavviso. In tal caso spese e rifusione di eventuali danni sono a carico dell'interessato.

TITOLO V
Soluzioni diverse e norme transitorie

Art. 30
Soluzioni diverse

Soluzioni diverse da quanto previsto nei precedenti articoli del presente Regolamento possono essere autorizzate per progetti unitari di iniziativa pubblica e/o privata purchè riferiti almeno ai fronti stradali compresi fra due vie o piazze, nel qual caso costituiscono obbligo per tutti i presenti nell'area oggetto dell'intervento unitario. Detti progetti unitari di iniziativa privata devono essere presentati da un consistente numero di richiedenti e/o da comitati all'uopo costituiti.

Art. 31
Norma transitoria

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche esistenti, anche su suolo pubblico, alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento (1/11/1986), devono essere adeguati alle presenti norme, o rimossi se non ammissibili, entro i seguenti termini:

- zona "A1" (centro storico) 30 settembre 1987;
- restanti zone del territorio comunale 15 dicembre 1988.

Le rimozioni di insegne, anche se dotate di precedenti autorizzazioni, riguardanti aree interessate da interventi di arredo di iniziativa pubblica (es. segnaletica indicatoria normalizzata) devono avvenire contestualmente alla realizzazione degli stessi.

I termini suddetti sono quelli entro cui deve essere presentata la richiesta di autorizzazione all'adeguamento o attuata la rimozione nei casi di non ammissibilità dell'arredo.

Detta richiesta va formulata con le modalità di cui all'Art.19.

Nell'atto autorizzativo è indicata la prescrizione del termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento, decorso il quale si avvia la procedura di rimozione coattiva.

I termini di cui sopra non si applicano nei casi in cui prevalgono motivazioni di pericolo o di pubblico interesse quali quelli che comportino:

- intralcio e/o pericolo al traffico pedonale o veicolare;
- disagio manutentivo e/o danneggiamento del verde pubblico;
- coinvolgimento di edifici o siti di pregio architettonico e/o ambientale.

In tali casi si procede con le rimozioni secondo le modalità all'Art.27.

Si può derogare a detti termini nelle aree interessate da progetti specifici di arredo urbano, di iniziativa pubblica.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fino al 15/12/1990, l'installazione di nuovi arredi (insegne, pubblicità ordinaria, tende, bacheche), con esclusione di quelli su suolo pubblico e di quelli comunque ricadenti nella zona "A1" (centro storico), è consentita trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all'Ufficio Arredo Urbano della prescritta domanda di autorizzazione. In tal caso l'interessato dovrà dare comunicazione al Sindaco contestualmente all'installazione degli arredi stessi.

La comunicazione deve essere corredata da dichiarazione sottoscritta con firma dichiarata autentica da cui risulti: a) la rispondenza alle prescrizioni del vigente Regolamento per l'Arredo Urbano degli arredi che si intendono installare; b) la conoscenza della relative sanzioni e procedure nei casi di violazione delle norme regolamentari.

TITOLO VI
Istituzione della sottocommissione per l'Arredo Urbano

Art. 32
Istituzione della sottocommissione per l'Arredo Urbano

Le domande di autorizzazione inerenti opere soggette al Regolamento per l'Arredo Urbano, con le esclusioni di cui all'Art. 19, sono esaminate da una commissione denominata "Sottocommissione per l'Arredo Urbano". Tale Sottocommissione, composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di presidenza e da n° 4

commissari della Commissione Edilizia, è nominata dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione Edilizia in prima seduta.

Nella delibera di nomina viene altresì designato il vice-presidente con funzioni di presidente in assenza o impedimento del presidente.

Alla "Sottocommissione per l'Arredo Urbano" si applicano tutte le disposizioni stabilite per la Commissione Edilizia.

Le domande di autorizzazione inerenti opere di modesta entità, in particolare quelle definibili casi "tipo", compresi cioè in schemi tipologici formulati dagli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale e sottoposti a parere della Commissione Edilizia, ovvero della Sottocommissione delegata, possono essere esaminate direttamente dal competente Ufficio comunale con le stesse modalità di cui all'Art. 19.